



BORSA ITALIANA

# LA CORPORATE GOVERNANCE NELLE SOCIETÀ DELL'INDICE S&P/MIB

---

ANALISI DELLO STATO DI ADEGUAMENTO  
AL CODICE DI AUTODISCIPLINA  
(SETTEMBRE 2006)



## Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Ruolo del consiglio di amministrazione e organi delegati (articoli 1, 4, 5 e 11 del Codice) .....</b>	<b>6</b>
1.1. Riunioni del consiglio di amministrazione, partecipazione dei consiglieri e incarichi ricoperti in altre società .....	6
1.2. Competenze del consiglio di amministrazione .....	9
1.2.1. Piani strategici, industriali e finanziari e operazioni significative (Art. 1, lett. a ed e) ..	10
1.2.2. Organi delegati (Art. 1, lett. b) .....	10
1.2.3. Operazioni con parti correlate (Art. 11) .....	11
<b>2. Composizione del consiglio di amministrazione e amministratori indipendenti (articoli 2 e 3 del Codice) .....</b>	<b>13</b>
2.1. Amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi .....	13
2.2. Amministratori indipendenti .....	14
<b>3. Nomina degli amministratori (articolo 7 del Codice) .....</b>	<b>16</b>
3.1. Deposito preventivo dei <i>curricula</i> .....	16
3.2. Il sistema del voto di lista .....	17
3.3. Il comitato per le proposte di nomina .....	18
<b>4. Nomina dei sindaci (articolo 14 del Codice) .....</b>	<b>19</b>
<b>5. Remunerazione degli amministratori (articolo 8 del Codice) .....</b>	<b>21</b>
5.1. Comitato per la remunerazione .....	21
5.2. Remunerazione variabile degli amministratori delegati .....	23
<b>6. Il sistema di controllo interno (articolo 9 del Codice) .....</b>	<b>24</b>
6.1. Responsabilità del sistema di controllo interno e competenze del consiglio di amministrazione .....	24
6.2. Il preposto al controllo interno .....	25
<b>7. Il comitato per il controllo interno (articolo 10 del Codice) .....</b>	<b>26</b>
7.1. Istituzione del comitato per il controllo interno .....	26
7.2. Composizione del comitato per il controllo interno .....	26
7.3. Riunioni del comitato per il controllo interno .....	28
7.4. Funzioni del comitato per il controllo interno .....	28

<b>8. Trattamento delle informazioni riservate e rapporti con gli investitori</b>	
<b>(articoli 6, 12 e 13 del Codice).....</b>	<b>30</b>
8.1. Trattamento delle informazioni riservate .....	30
8.2. Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci .....	30
8.3. L'assemblea .....	31
8.3.1. Regolamento assembleare .....	31
8.3.2. Intervento in assemblea .....	32
<b>9. Conclusioni .....</b>	<b>33</b>
<b>Allegato I.....</b>	<b>35</b>

## Introduzione

### I. Premessa

Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato e una corretta informativa societaria, il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e le relative Istruzioni impongono ai consigli di amministrazione delle società emittenti azioni quotate in borsa di fornire al mercato una informativa, con cadenza annuale, sul proprio sistema di *corporate governance* e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (di seguito, il “**Codice**”), promosso dal Comitato per la Corporate Governance. I consigli di amministrazione delle società che non hanno applicato le raccomandazioni del Codice, o le abbiano applicate solo in parte, devono inoltre fornire informazioni delle motivazioni che le hanno indotte a tale decisione, secondo il principio “*comply or explain*”<sup>1</sup>. Tale informativa è fornita mediante un'apposita relazione messa a disposizione del mercato insieme alla documentazione prevista per l'assemblea di bilancio<sup>2</sup>. Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “**Borsa Italiana**”) svolge annualmente, sulla base di tali relazioni, eventualmente integrate con le informazioni disponibili nei bilanci e negli statuti degli emittenti, un'analisi sullo stato di adeguamento ai principi del Codice.

Il presente lavoro raccoglie i risultati dell'analisi condotta sulle società che facevano parte dell'indice S&P/Mib (in prosieguo, “**Indice**”) alla data del 23 marzo 2006<sup>3</sup>.

### II. L'indice S&P/Mib e le società che ne fanno parte

Nell'Indice sono comprese le prime 40 società quotate in Italia, selezionate dall'S&P/MIB Index Committee<sup>4</sup> in base al settore di appartenenza (metodologia GICS)<sup>5</sup>, alla liquidità (controvalore negoziato, giorni di scambio, *turnover velocity* del flottante) e, infine, alla capitalizzazione di Borsa utilizzando il criterio del flottante (adjusted Market Capitalization).

Facevano parte dell'Indice alla data del 23 marzo 2006 e pertanto sono state oggetto di analisi le seguenti società (di seguito, “**Società**” o “**Emittenti**”): AEM, Alitalia, Alleanza Assicurazioni, Assicurazioni Generali, Autogrill, Autostrade, Banca Fideuram, Banca Intesa, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano, Banche Popolari Unite, Banco

---

<sup>1</sup> Si veda la Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

<sup>2</sup> Le relazioni sono disponibili sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

<sup>3</sup> Con l'unica eccezione di Alitalia che è entrata a far parte dell'Indice a far data dal 5 aprile 2006 in sostituzione di Banca Antonveneta.

<sup>4</sup> Comitato composto da membri di Borsa Italiana e di Standard & Poor's, responsabile per la selezione dei titoli costituenti l'indice e della supervisione continua della composizione dell'indice stesso.

<sup>5</sup> Si veda l'Allegato I.

Popolare di Verona e Novara, Bulgari, Capitalia, Enel, ENI, Fastweb, FIAT, Finmeccanica, Fondiaria SAI, Gruppo Editoriale L'Espresso, Italcementi, Lottomatica, Luxottica, Mediaset, Mediobanca<sup>6</sup>, Mediolanum, Mondadori (Arnoldo) Editore, Parmalat, Pirelli & C., RAS Holding, Saipem, Sanpaolo IMI, Seat Pagine Gialle, Snam Rete Gas, Telecom Italia, Terna, UniCredito Italiano.

La società STMicroelectronics, essendo una società di diritto straniero, non è stata inclusa nell'analisi<sup>7</sup>.

### III. Azionariato delle società che fanno parte dell'Indice S&P/MIB

Alla data del 23 marzo 2006 l'azionariato delle società dell'Indice era così composto<sup>8</sup>:

*Maggioranza assoluta* 16 società (pari a circa il 41% di tutte le società dell'Indice oggetto di analisi)<sup>9</sup> avevano un azionista con una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale o più azionisti riuniti in un patto parasociale<sup>10</sup> che aveva ad oggetto una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale.

Nello specifico si è rilevato che:

12 società (31% circa) avevano un azionista di maggioranza assoluta<sup>11</sup>; 5 di queste società avevano quale azionista di maggioranza assoluta un'altra società quotata (3 di queste avevano quale azionista di maggioranza assoluta un'altra società facente parte dell'Indice)<sup>12</sup>.

4 società (10% circa) erano oggetto di un patto parasociale che raccoglieva una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale<sup>13</sup>.

---

<sup>6</sup> Mediobanca ha chiuso l'esercizio al 30/06/2005. La relazione oggetto di analisi è stata depositata presso Borsa Italiana in data 11/10/2005; i dati rilevati si riferiscono, dunque, all'esercizio 1/7/2004 – 30/06/2005.

<sup>7</sup> In proposito, si veda la Sezione IA.2.8 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

<sup>8</sup> Le informazioni relative all'azionariato delle società sono state rilevate dal sito web di Consob ([www.consob.it](http://www.consob.it)).

<sup>9</sup> Nel prosieguo si indicherà tra parentesi la percentuale senza più precisare il riferimento alle 39 società oggetto di analisi.

<sup>10</sup> Ci si riferisce ai patti comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

<sup>11</sup> Alleanza Assicurazioni, Autogrill, Autostrade, Banca Fideuram, Banca Monte dei Paschi di Siena, Gruppo Editoriale L'Espresso, Italcementi, Lottomatica, Luxottica, Mondadori, Ras Holding, Snam Rete Gas.

<sup>12</sup> Alleanza Assicurazioni (Assicurazioni Generali), Banca Fideuram (Sanpaolo IMI), Gruppo Editoriale L'Espresso (C.I.R.), Italcementi (Italmobiliare), Snam Rete Gas (ENI).

<sup>13</sup> Bulgari, Mediobanca, Mediolanum, Seat Pagine Gialle.

<i>Maggioranza relativa</i>	<p>11 società (28% circa) presentavano un azionista o un patto parasociale avente ad oggetto una partecipazione compresa tra il 30 e il 50%.</p> <p>Nello specifico si è rilevato che: 7 società (18% circa) avevano un azionista di maggioranza relativa<sup>14</sup>; 4 società (10% circa) erano oggetto di un patto che raccoglieva una partecipazione compresa tra il 30% e il 50% del capitale sociale<sup>15</sup>.</p>
<i>Azionista di riferimento</i>	<p>6 società (15% circa) presentavano un azionista o un patto che aveva ad oggetto una partecipazione inferiore al 30% del capitale sociale.</p> <p>Nello specifico si è rilevato che: 5 società (13% circa) avevano un azionista di riferimento<sup>16</sup>; 1 società (2% circa) era oggetto di un patto con una partecipazione inferiore al 30%<sup>17</sup>.</p>
<i>Azionariato diffuso</i>	<p>6 società (15% circa) non presentavano alcun azionista o patto di maggioranza assoluta, relativa o di riferimento: di queste, 3 erano società cooperative<sup>18</sup>.</p>
<i>Particolarità</i>	<p>Si segnala che 22 società (56% circa) avevano nella propria compagine sociale, quale azionista con una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale (in prosieguo, anche al plurale, “<b>Azionista Rilevante</b>”) almeno un investitore straniero.</p> <p>14 società (36% circa), infine, avevano tra gli Azionisti Rilevanti almeno un'altra società quotata in Italia.</p>

---

<sup>14</sup> AEM, Alitalia, Fiat, Finmeccanica, Fondiaria Sai, Mediaset, Saipem.

<sup>15</sup> Banca Intesa, Banca Nazionale del Lavoro, Capitalia, Pirelli.

<sup>16</sup> Enel, Eni, Fastweb, Telecom Italia, Terna.

<sup>17</sup> Sanpaolo IMI.

<sup>18</sup> Banca Popolare di Milano, Banche Popolari Unite, Banco Popolare Verona e Novara; le altre società prive di un azionista o patto di maggioranza assoluta, relativa o di riferimento sono Assicurazioni Generali, Parmalat e Unicredit.

## 1. Ruolo del consiglio di amministrazione e organi delegati (articoli 1, 4, 5 e 11 del Codice)

Il Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate (di seguito, il “**Comitato**”) ritiene che, nelle società quotate, il consiglio di amministrazione abbia, quale sua primaria responsabilità, quella di determinare gli obiettivi strategici della società e di assicurarne il raggiungimento. In tal senso, il consiglio svolge una funzione di guida che trova concreta attuazione non solo attraverso sistematiche riunioni del consiglio medesimo, ma anche attraverso l’effettivo impegno di ciascun amministratore in tali riunioni ed in quelle dei comitati costituiti in seno al consiglio.

Al fine, dunque, di avere elementi di valutazione circa il ruolo svolto dal consiglio di amministrazione nel sistema di *governance* delle società dell’Indice, si è analizzato innanzitutto il numero di riunioni tenute nell’arco dell’esercizio 2005 dai singoli consigli, il grado di partecipazione a tali riunioni degli amministratori, il numero di incarichi ricoperto da questi ultimi in altre società. Successivamente si sono considerate le competenze dei consigli di amministrazione, verificando che le materie rilevanti individuate dal Comitato, in particolare le operazioni con parti correlate, siano sotto il controllo dei consigli stessi e non siano state delegate ad altri organi. La centralità del consiglio, infatti, dipende anche dalle deleghe che questo conferisce nel proprio ambito<sup>19</sup>; per questo motivo si sono esaminate le deleghe conferite dai consigli.

### 1.1. Riunioni del consiglio di amministrazione, partecipazione dei consiglieri e incarichi ricoperti in altre società

Articolo 1.1 del Codice:

*“le società quotate sono guidate da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni”.*

Come indicato in precedenza, sono stati oggetto di analisi i seguenti aspetti: a) il numero di riunioni tenute dai consigli nel corso dell’esercizio 2005; b) se nello statuto della società vi è una previsione relativa alla frequenza minima delle riunioni del consiglio; c) la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni del consiglio; d) il numero di cariche ricoperte dagli amministratori in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

---

<sup>19</sup> Le società sono invitate a fornire nella relazione annuale sulla *corporate governance* un’adeguata informativa sulle principali deleghe conferite.

a) *Numero di riunioni del consiglio* Dalle relazioni consultate emerge che<sup>20</sup>:  
1 società ha tenuto 5 riunioni;  
16 società (41% circa) tra 6 e 9 riunioni;  
20 società (51% circa) più di 9 riunioni, di cui 11 società hanno tenuto più di 12 riunioni (Grafico 1).  
In media nel 2005 i consigli di amministrazione si sono riuniti circa 11 volte<sup>21</sup>.

*Dati del 2004* 4 società (10% circa) avevano tenuto 5 riunioni;  
11 società (28% circa) tra 6 e 9 riunioni;  
24 (62% circa) più di 9 riunioni.  
In media nel 2004 i consigli di amministrazione si erano riuniti circa 12 volte.




Grafico 1 (dati 2005)

<sup>20</sup> Le società oggetto di indagine tengono almeno quattro riunioni consiliari obbligatorie per approvare, ai sensi del Regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, il bilancio annuale e le relazioni trimestrali e semestrali.

<sup>21</sup> Non sono stati utilizzati ai fini del calcolo i dati relativi a Parmalat, in quanto quotata dal 6 ottobre 2005 e quelli relativi a Lottomatica, in quanto la società che ha redatto la relazione è quella risultante dalla fusione per incorporazione della ex Lottomatica in NewGames (attuale Lottomatica), fusione che ha avuto efficacia il 20 dicembre 2005.



<i>Particolarità per settore</i>	<p>Si è rilevato che: nel settore “Financial”<sup>22</sup> le società hanno tenuto in media 13 riunioni (nello specifico le banche hanno tenuto in media 15 riunioni e 8 le assicurazioni); nel settore “Industrial” le società hanno tenuto mediamente 11 riunioni; nel settore “Consumer Discretionary” le società hanno tenuto in media 8 riunioni; nel settore “Utility” le società hanno tenuto in media tra 11 e 12 riunioni.</p>
<i>Particolarità per azionariato</i>	<p>Si è inoltre rilevato che: le società con un azionista/patto di maggioranza assoluta hanno tenuto in media 10 riunioni; le società con un azionista/patto di maggioranza relativa hanno tenuto in media tra 10 e 11 riunioni; le società con un azionista di riferimento hanno tenuto in media 14 riunioni; le società con azionariato diffuso hanno tenuto in media 15 riunioni.</p>
<i>b) Previsione statutaria</i>	<p>18 società (46% circa) prevedono a livello statutario la frequenza minima obbligatoria delle riunioni del consiglio di amministrazione. Di queste, 10 sono banche e prevedono generalmente una frequenza mensile o bimestrale.</p>
<i>c) Partecipazione alle riunioni</i>	<p>33 società (85% circa) hanno indicato esattamente la percentuale di partecipazione dei consiglieri, che risulta essere stata nel corso dell’esercizio 2005 in media dell’86%. 31 società (79% circa) precisano, altresì, il grado di partecipazione degli amministratori indipendenti, pari mediamente all’84%.</p>
<i>Dati del 2004</i>	<p><i>In linea con quelli del 2005, fatta eccezione per il grado di partecipazione dei consiglieri indipendenti che era stato pari all’86%.</i></p>
<i>Particolarità (grado minimo)</i>	<p>Un emittente ha dichiarato un grado medio di partecipazione pari al 69% per quanto riguarda i consiglieri in genere e al 65% per quanto riguarda gli indipendenti.</p>

---

<sup>22</sup> Per la ripartizione in settori si veda l’Allegato I.

- d) *Cariche ricoperte*<sup>23</sup> Dalle informazioni ricevute emerge che in media ogni amministratore riveste circa 4 cariche in altre società. Il dato è riferito al numero complessivo di altri incarichi, comprensivo di quelli ricoperti in società quotate e società non quotate, all'interno o all'esterno del gruppo cui l'emittente appartiene.
- Relativamente agli amministratori indipendenti è emerso che questi ricoprono in media circa 3 cariche in altre società, per lo più al di fuori del gruppo cui l'emittente appartiene anche se non sono infrequenti casi in cui tali cariche sono ricoperte all'interno dello stesso gruppo.

Dati del 2004

In linea con quelli del 2005.

## 1.2. Competenze del consiglio di amministrazione

Articolo 1.2 del Codice, lett. a), b) ed e):

*“Il consiglio di amministrazione:*

*a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo;*

*b) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite; [...]*

*e) esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate”.*

Articolo 11 del Codice:

*“Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale. [11.1]*

*Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:*

*a. informano tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;*

*b. si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione. [11.2]*

---

<sup>23</sup> L'art. 1.3 del Codice così si esprime: *“Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni”.*

*Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica. [11.3]"*

Il consiglio di amministrazione ha il potere di nominare uno o più amministratori delegati ed un comitato esecutivo se lo statuto o l'assemblea lo consentono. Il Comitato raccomanda che la delega a tali organi non copra, oltre alle materie riservate al consiglio dalla legge o dallo statuto, le operazioni più significative (e tra queste, in particolare, quelle con parti correlate), il cui esame e la cui approvazione devono rimanere nella competenza esclusiva del consiglio. Oggetto di indagine, dunque, è stato il recepimento di tali raccomandazioni da parte delle Società. Si riportano poi le diverse scelte compiute dalle Società in materia di istituzione di organi delegati.

Relativamente alle operazioni con parti correlate, il Codice, all'art. 11, richiede che siano gestite rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Ai fini dell'analisi, si sono considerate le dichiarazioni rilasciate dagli emittenti circa il rispetto di tali criteri, nonché l'eventuale approvazione di un'apposita procedura interna per il compimento di simili operazioni. Inoltre, ci si è soffermati sul rispetto dei principi enunciati ai punti 2 e 3 dell'articolo 11 del Codice.

### **1.2.1. Piani strategici, industriali e finanziari e operazioni significative (Art. 1, lett. a ed e)**

*Piani strategici, industriali e finanziari* 36 società (92% circa), *in linea con il 2004*, hanno recepito tali raccomandazioni.

2 società prevedono che il consiglio esamini i piani, ovvero li condivida senza assumere una formale deliberazione.

1 società, invece, non fornisce alcuna indicazione nella propria relazione.

*Operazioni significative e con parti correlate* Tutte le società, *come lo scorso anno*, prevedono che il consiglio di amministrazione esamini e approvi le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, incluse le operazioni con parti correlate.

### **1.2.2. Organi delegati (Art. 1, lett. b)**

*CE e AD nel 2005* 16 società (41% circa) hanno nominato un comitato esecutivo oltre a uno o più amministratori delegati; 20 società (51% circa) hanno nominato solamente uno o più amministratori delegati; 3 società (8% circa, tutte banche) hanno istituito solo il comitato esecutivo (Grafico 2).

*CE e AD nel 2004* *In linea con quelli del 2005*




Grafico 2 (dati 2005)

*Presidente esecutivo nel 2005*

In 21 società (54% circa), *come lo scorso anno*, il presidente del consiglio di amministrazione è titolare di deleghe operative più o meno ampie, a seconda dei casi; nelle restanti 18 società (46% circa) è, invece, privo di tali poteri.

In 7 società delle ventuno con un presidente esecutivo, il presidente è altresì maggior azionista della società o membro della famiglia di controllo o di riferimento.

*Informazione al consiglio da parte degli organi delegati*

Così come raccomandato dall'art. 5 del Codice, tutte le società dichiarano che gli organi delegati: (i) rendono periodicamente conto al consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite e (ii) forniscono adeguata informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate da essi eventualmente poste in essere. La periodicità con cui l'informativa viene resa è almeno trimestrale. Vi sono società che prevedono una frequenza maggiore, richiedendo che l'informativa sia data in occasione di ogni riunione consiliare.

### 1.2.3. Operazioni con parti correlate (Art. 11)

*Rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale*

Dalle relazioni emerge che tutte le società, *come lo scorso anno*, dichiarano di rispettare criteri di correttezza sostanziale e procedurale nella gestione delle operazioni con parti correlate.

32 società (82% circa) hanno dichiarato di aver definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione di tali

operazioni.

31 società (79% circa) prevedono che l'amministratore che abbia un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione informi tempestivamente il consiglio e si allontani al momento della deliberazione.

37 società (95% circa) prevedono che, ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il consiglio possa avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti.

## 2. Composizione del consiglio di amministrazione e amministratori indipendenti (articoli 2 e 3 del Codice)

Nella realtà italiana, il numero di amministratori non esecutivi è normalmente preponderante rispetto a quello degli esecutivi. Funzione degli amministratori non esecutivi è quella di arricchire la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale meditata e consapevole. Il contributo degli amministratori non esecutivi risulta anche utile sulle tematiche in cui l'interesse degli amministratori esecutivi e quello più generale degli azionisti potrebbe non coincidere. Infatti la componente non esecutiva del consiglio, tra cui rientrano anche i cosiddetti amministratori indipendenti, può valutare con maggior distacco le proposte e l'operato dei delegati. Di seguito si riportano i dati relativi alla composizione dei consigli di amministrazione delle Società dell'Indice.

### 2.1. Amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi

Articolo 2.1 del Codice:

*“Il consiglio di amministrazione è composto di amministratori esecutivi (per tali intendendosi gli amministratori delegati, ivi compreso il presidente quando allo stesso vengano attribuite deleghe, nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società) e non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi sono per numero e autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari”.*

*Amministratori esecutivi e non esecutivi*

Dall'analisi svolta è emerso che i consigli di amministrazione delle società dell'Indice sono composti in media da 14-15 consiglieri, dei quali 2 sono esecutivi.

In 3 società i consigli di amministrazione sono composti interamente da amministratori non esecutivi (vedi oltre, Grafico 4).

Nello specifico si è rilevato che:

10 società hanno da 5 a 10 consiglieri;

14 società hanno da 11 a 16 consiglieri;

15 società hanno più di 16 consiglieri, di queste 9 società hanno 20 o più consiglieri.

*Dati del 2004*

*In linea con quelli del 2005.*

Particolarità per azionariato

Da una analisi del numero dei componenti i consigli di amministrazione, effettuata sulla base delle diverse tipologie di azionariato che contraddistinguono le società dell'Indice, è emerso che nelle società ad azionariato diffuso<sup>24</sup>, prive dunque di un azionista di maggioranza assoluta, relativa o di riferimento o di un patto avente ad oggetto partecipazioni del genere, il numero medio di componenti il consiglio di amministrazione è pari a 18 (negli altri casi non si sono rilevate peculiarità degne di nota).

Particolarità per settore

Si è inoltre rilevato che:  
nel settore "Financial" le società hanno in media 18 consiglieri;  
nel settore "Industrial" le società hanno in media 12-13 consiglieri;  
nel settore "Consumer Discretionary" le società hanno in media 13 consiglieri;  
nel settore "Utility" le società hanno in media 9 consiglieri (Grafico 3).




Grafico 3 (dati 2005)

## 2.2. Amministratori indipendenti

Articolo 3 del Codice:

*“Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che:*  
*a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti*”

<sup>24</sup> Si ricorda che in tutto sono sei le società ad azionariato diffuso.

*che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;*

*b) non sono titolari, direttamente, indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa.*

*c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).”*

*Amministratori indipendenti*

Dalle informazioni fornite dagli emittenti emerge che gli amministratori indipendenti costituiscono in media la metà dei consigli di amministrazione<sup>25</sup>, come nel 2004. Inoltre, è significativo rilevare come 20 società (51% circa), rispetto alle 16 dello scorso anno, dichiarino di avere un consiglio composto in maggioranza da amministratori indipendenti (Grafico 4).




Grafico 4 (dati 2005)

*Valutazione periodica dell'indipendenza*

Come richiesto dall'art. 3.2 del Codice, i consigli di amministrazione di 35 società (90% circa) hanno valutato l'indipendenza dei propri consiglieri nel corso dell'anno. Le altre società non hanno fornito indicazioni al riguardo.

<sup>25</sup> Ai fini del calcolo della media non sono state considerate le due società che dichiarano un consiglio di amministrazione composto di soli indipendenti.



### 3. Nomina degli amministratori (articolo 7 del Codice)

Il Comitato raccomanda che la nomina del consiglio di amministrazione abbia luogo in conformità ad una procedura trasparente. Precisa poi che è interesse della generalità degli azionisti conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati (nonché gli incarichi dagli stessi ricoperti) con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto. Il Comitato ha previsto, inoltre, la possibilità che le società quotate costituiscano un comitato per le proposte di nomina, soprattutto nei casi in cui il consiglio rilevi la difficoltà, da parte degli azionisti, di predisporre le proposte di nomina.

Ai fini della presente indagine, dunque, si è analizzato se le Società prevedono un deposito preventivo dei *curricula* dei candidati e se tale deposito, nei casi in cui è previsto, avviene almeno dieci giorni prima dell'assemblea. In tema di voto di lista sono state censite le società che lo applicano e sono stati raccolti dati sulla rappresentanza delle minoranze in seno al consiglio. Da ultimo si è verificato quali società si sono avvalse della facoltà di costituire il comitato per le proposte di nomina.

#### 3.1. Deposito preventivo dei *curricula*

Articolo 7 del Codice:

*“Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 [del Codice], sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste, ove previste.”*

*Deposito dei curricula* Dall'analisi risulta che 31 società (79% circa), *in linea con il 2004*, prevedono un deposito preventivo dei *curricula* dei candidati alla carica di amministratore. Di queste, 2 società non rispettano il termine di dieci giorni previsto dal Codice ma ne prevedono uno di cinque giorni (vedi oltre, Grafico 5).

Delle trentuno società:

12 società prevedono nel proprio statuto l'obbligo di preventivo deposito dei *curricula*;

4 società lo prevedono nel proprio codice di autodisciplina;

15 società lo prevedono come raccomandazione agli azionisti o semplice prassi.

*Idoneità a qualificarsi come indipendente* Con riguardo alla nomina degli amministratori, 29 società (74% circa)<sup>26</sup> precisano di recepire altresì la previsione del Codice che raccomanda che le proposte di nomina siano accompagnate, oltre che dai *curricula*, anche dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti (*non vi sono dati del 2004 da raffrontare*).

### 3.2. Il sistema del voto di lista

Il sistema del voto di lista, nella sua formulazione più ricorrente, prevede che la nomina degli amministratori avvenga sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati vengono elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo.

*Voto di lista* Tale sistema è adottato da 19 società (49% circa); mediamente la percentuale di capitale sociale necessaria per presentare una lista è pari al 2% (con un minimo dello 0,5% ed un massimo del 5%)<sup>27</sup>; il valore di mercato della partecipazione necessaria per la presentazione di una lista è mediamente pari a circa 176.000.000 Euro<sup>28</sup>.

*Dati 2004* *Tale sistema era adottato da 16 società (41%); mediamente la percentuale di capitale sociale necessaria alla presentazione di una lista era pari al 2% (con un minimo dell'1% ed un massimo del 5%).*

*Riserva in favore delle minoranze* Delle diciannove società che prevedono il voto di lista, 16 società (41% circa), *14 lo scorso anno*, riservano alle liste di minoranza mediamente il 25% dei seggi disponibili.

*Effettiva presenza di amministratori di minoranza* Dalle informazioni ricevute risulta che, tra le società che prevedono il voto di lista, in 15 società (pari al 38% circa delle società dell'Indice) sono effettivamente presenti consiglieri tratti dalle liste di minoranza.

*Dati 2004* *Lo scorso anno erano 13 le società ad avere in consiglio di amministrazione consiglieri tratti dalle liste di minoranza.*

---

<sup>26</sup> Le altre società non hanno fornito indicazioni.

<sup>27</sup> Nel calcolo non si è tenuto conto di Banca Popolare di Milano, la quale, in quanto società cooperativa caratterizzata dal voto capitaro, prevede che una lista sia sostenuta da almeno 300 soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Lo statuto della banca, inoltre, prevede all'art. 32, che siano prese in considerazione al fine delle nomine solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia del 10% dei voti validamente espressi in assemblea.

<sup>28</sup> Ai fini del calcolo non si è tenuto conto della società di cui alla nota precedente nonché delle due società con la soglia in termini di capitalizzazione più bassa (7.000.000 Euro) e più alta (992.000.000 Euro). La capitalizzazione di mercato è stata rilevata alla data del 26 aprile 2006.

### 3.3. Il comitato per le proposte di nomina<sup>29</sup>

Articolo 7.2 del Codice:

*“Laddove il consiglio di amministrazione costituisca al proprio interno un comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore, esso è composto, in maggioranza, di amministratori non esecutivi.”*

<i>Comitato per le proposte di nomina</i>	7 società (18% circa), 4 lo scorso anno, hanno istituito un comitato per le proposte di nomina.
<i>Composizione del comitato</i>	Relativamente alla composizione, il comitato, come lo scorso anno, risulta composto, in tutti i casi, prevalentemente da amministratori non esecutivi, come suggerito dal Codice. Più precisamente il comitato è in media formato da un consigliere esecutivo e 4 non esecutivi, quasi tutti indipendenti.
<i>Particolarità</i>	1 società ha istituito un comitato nomine con funzioni diverse da quelle previste dal Codice, avendo il compito di formulare proposte unicamente in ordine agli organi sociali delle controllate e partecipate.

---

<sup>29</sup> Si ricorda che la costituzione di tale comitato è prevista dal Codice come facoltativa.

#### 4. Nomina dei sindaci (articolo 14 del Codice)

Come per la nomina degli amministratori, il Codice, relativamente alla nomina dei sindaci, raccomanda che le proposte all'assemblea dei soci, corredate dei *curricula* di ciascun candidato, siano depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea. Si è, dunque, rilevato quanto tale previsione sia stata rispettata dagli emittenti nel corso del 2005. Inoltre si è misurata la presenza effettiva nei collegi sindacali delle Società dei membri nominati dalla minoranza.

Articolo 14 del Codice:

*“Le proposte all’assemblea dei soci per la nomina alla carica di sindaco, accompagnate da un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale della società almeno dieci giorni prima della data prevista per l’assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste.”*

*Deposito preventivo* 33 società (85% circa), 36 lo scorso anno, hanno recepito tale raccomandazione prevedendo che le proposte di nomina dei sindaci siano depositate presso la sede sociale, unitamente ai *curricula* dei candidati, affinché siano a disposizione degli azionisti con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'assemblea.

Occorre rilevare che 5 società, invece, prevedono un termine per il deposito ridotto a dieci giorni e 1 società addirittura a due giorni (Grafico 5).

Per quando riguarda il deposito si precisa che:

22 società lo prevedono a livello statutario, erano 20 nel 2004;

3 società lo prevedono nel proprio codice di autodisciplina;

14 società lo prevedono come una raccomandazione agli azionisti o come una mera prassi.

*Voto di lista* Come nel 2004, la partecipazione necessaria per presentare una lista è, in media, del 2%<sup>30</sup>.

*Presenza effettiva di sindaci di minoranza* Dalle relazioni è emersa la presenza effettiva di sindaci eletti dalla minoranza in 21 società (54% circa), 20 nel 2004.

---

<sup>30</sup> Il minimo rilevato è del 0,5% (1% lo scorso anno), il massimo del 3% (5% lo scorso anno).




Grafico 5 (dati 2005)

## 5. Remunerazione degli amministratori (articolo 8 del Codice)

Il Comitato raccomanda la costituzione di un comitato per la remunerazione con funzioni esclusivamente propositive, posto che il potere di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche rimane in capo al consiglio di amministrazione. L'indagine ha riguardato le società che hanno istituito tale comitato, la relativa composizione e le regole di funzionamento nonché quelle che hanno recepito la raccomandazione del Comitato circa l'opportunità che una parte dei compensi degli amministratori delegati sia connessa ai risultati economici conseguiti dalla società o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati.

### 5.1. Comitato per la remunerazione

Articolo 8 del Codice:

*“Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione e per gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni. Tale comitato, composto prevalentemente di amministratori non esecutivi, formula proposte al consiglio, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società. A tal fine, esso può avvalersi di consulenti esterni, a spese delle società.”*

*Comitato per la remunerazione*

Il comitato per la remunerazione è stato costituito da 36 società (92% circa), una in meno rispetto allo scorso anno.

Relativamente alla composizione, tutte le società rispettano la raccomandazione del Codice secondo cui il comitato deve essere prevalentemente composto da amministratori non esecutivi. Dalle informazioni ricevute emerge che il comitato è in media formato da 4 membri, di cui 3 non esecutivi; di questi 2 sono indipendenti.

In particolare, 22 società presentano un comitato composto prevalentemente da amministratori indipendenti<sup>31</sup>, 9 di queste società hanno un comitato per la remunerazione di soli indipendenti. Infine, 3 società non hanno alcun indipendente (Grafico 6).

---

<sup>31</sup> Si evidenzia che il nuovo Codice di Autodisciplina (marzo 2006) richiede all'art. 7 che il comitato per la remunerazione sia composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Relativamente alle società che hanno nel comitato per la remunerazione un amministratore esecutivo o che ricopre particolare cariche, si segnala che è per lo più recepita la raccomandazione che richiede l'allontanamento del diretto interessato.




Grafico 6 (dati 2005)

*Funzioni del comitato* In generale le società attribuiscono al comitato per la remunerazione le funzioni previste dal Codice. Alcune società gli conferiscono compiti ulteriori, come ad esempio quello di effettuare proposte riguardanti la retribuzione dei vertici aziendali delle controllate.

*Riunioni del comitato* Dalle informazioni pervenute risulta, *in linea con quanto registrato lo scorso anno*, che i comitati per la remunerazione si sono mediamente riuniti circa 4 volte, con una partecipazione media del 92%.

Nello specifico si è rilevato che:  
in 21 società il comitato ha tenuto da 1 a 3 riunioni;  
in 12 società da 4 a 7 riunioni;  
in 2 società 13 riunioni<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Una società non ha fornito alcuna indicazione circa il numero di riunioni che ha tenuto il proprio comitato per la remunerazione.

## 5.2. Remunerazione variabile degli amministratori delegati

Articolo 8.2 del Codice:

*“Di norma, il consiglio di amministrazione, nel determinare i compensi complessivi degli amministratori delegati, prevede che una parte di questi sia legata ai risultati economici conseguiti dalla società ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio stesso.”*

*Remunerazione  
variabile*

Tale raccomandazione è stata recepita da 34 società (87% circa), 33 lo scorso anno<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Si tenga presente che tre società dell'Indice sono prive di amministratori esecutivi (Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro e Banca Popolare di Milano).



## 6. Il sistema di controllo interno (articolo 9 del Codice)

Il sistema di controllo interno è l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali. Il Comitato raccomanda la costituzione di un efficiente e valido sistema di controllo interno in quanto tale sistema è considerato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di un'efficace e corretta gestione aziendale. Poiché il Codice richiede che la responsabilità del sistema di controllo interno appartenga al consiglio di amministrazione, l'analisi ha avuto ad oggetto le dichiarazioni rilasciate dalle Società circa tale responsabilità. Si è poi analizzato se le società abbiano provveduto alla nomina di un preposto al controllo interno che, secondo le raccomandazioni del Comitato, deve essere indipendente dai responsabili di aree operative.

### 6.1. Responsabilità del sistema di controllo interno e competenze del consiglio di amministrazione

Articolo 9.2 del Codice:

*“Il consiglio di amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno, del quale fissa le linee di indirizzo e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato.”*

*Responsabilità del sistema di controllo interno*

Dall'analisi emerge che 24 società (62% circa) dichiarano espressamente che la responsabilità del sistema di controllo interno fa capo al consiglio di amministrazione. 14 società (36% circa) non lo dichiarano nella propria relazione ma lo si può desumere dalla descrizione del sistema di controllo interno o dalle funzioni espletate dal comitato per il controllo interno. 1 società ha attribuito tale responsabilità al preposto al controllo interno.

*Dati del 2004*

*27 società (69% circa) dichiaravano espressamente che la responsabilità del sistema di controllo interno faceva capo al consiglio di amministrazione. 5 società (13% circa) non lo precisavano nella propria relazione ma lo si poteva desumere dalla descrizione del sistema di controllo interno. 1 società attribuiva tale responsabilità al preposto, 6 società (15% circa), invece, non fornivano alcuna indicazione.*

## 6.2. Il preposto al controllo interno

Articolo 9.3 del Codice:

*“Gli amministratori delegati provvedono ad identificare i principali rischi aziendali, sottoponendoli all’esame del consiglio di amministrazione, ed attuano gli indirizzi del consiglio attraverso la progettazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema di controllo interno, del quale nominano uno o più preposti, dotandoli di mezzi idonei.”*

*Esistenza del preposto al controllo interno* Tutte le società, 38 nel 2004, dichiarano l’esistenza di un preposto al controllo interno, che per lo più coincide con il responsabile della funzione di *internal audit*.  
Si rileva il caso di 1 società che ha nominato quale preposto al controllo interno un consigliere esecutivo.  
Si è, inoltre, rilevato che talvolta le società hanno creato un’unica funzione di *internal audit* a livello di gruppo.

Articolo 9.4 del Codice:

*“I preposti al controllo interno non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative e riferiscono del loro operato agli amministratori delegati, nonché al comitato per il controllo interno [...] ed ai sindaci.”*

*Indipendenza del preposto* 37 società (95% circa), come nel 2004, si dichiarano conformi, avendo nominato un preposto che non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di area operativa.  
1 società ha dichiarato la non indipendenza del preposto, mentre 1 società non ha fornito alcuna indicazione a riguardo.

## 7. Il comitato per il controllo interno (articolo 10 del Codice)

Il Comitato raccomanda che il consiglio di amministrazione, nello svolgimento dei propri compiti, costituisca un comitato per il controllo interno che abbia il compito di analizzare le problematiche ed istruire le pratiche rilevanti aventi ad oggetto il sistema di controllo interno. Tale comitato rappresenta l'organismo, formalmente costituito, capace di valutare in modo autonomo e indipendente le tematiche di salvaguardia dell'integrità aziendale e i risultati esposti dalle società di revisione nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

Oggetto di indagine sono state, dunque, le società che hanno costituito il comitato per il controllo interno, la relativa composizione, la presenza di amministratori indipendenti al suo interno, la frequenza con cui si è riunito e i compiti che gli sono stati attribuiti.

### 7.1. Istituzione del comitato per il controllo interno

Articolo 10.1 del Codice:

*“Il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti [...]”*

*Presenza del comitato* 38 società (97% circa), come lo scorso anno, hanno costituito un comitato per il controllo interno.

### 7.2. Composizione del comitato per il controllo interno

*Composizione del comitato*

Relativamente alla composizione, dalle relazioni delle trentotto società dotate di un comitato per il controllo interno emerge che:

il comitato è formato in media da 3 amministratori;

1 società ha un comitato composto da 2 amministratori, entrambi indipendenti<sup>34</sup>;

14 società hanno un comitato composto da più di 3 amministratori;

---

<sup>34</sup> Si segnala che il Criterio applicativo 5.C.1 del nuovo Codice di Autodisciplina, precedentemente richiamato, precisa che, nel caso il consiglio di amministrazione sia composto da

Dati del 2004

Rispetto allo scorso anno non si sono registrate variazioni significative.

Non esecutività e indipendenza dei membri del comitato

In linea con quanto disposto dal Codice tutte le 38 società dotate di un comitato per il controllo interno dichiarano la non esecutività degli amministratori che sono membri del comitato.

Relativamente al requisito di indipendenza:

37 società, come nel 2004, dichiarano che il comitato è composto in maggioranza da amministratori indipendenti<sup>35</sup>; di queste, 26 società, 13 lo scorso anno, hanno un comitato composto interamente da amministratori indipendenti (tra queste ultime rientrano le 5 società controllate da altra società quotata<sup>36</sup>) (Grafico 7).




Grafico 7 (dati 2005)

non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da soli due consiglieri, purché indipendenti.

<sup>35</sup> Una società presenta un comitato composto al 50% da indipendenti.

<sup>36</sup> Tali società sono: Alleanza Assicurazioni (controllata da Assicurazioni Generali), Banca Fideuram (controllata da Sanpaolo IMI), Gruppo Editoriale l'Espresso (controllata da Cir), Italcementi (controllata da Italmobiliare), Snam Rete Gas (controllata da Eni). Nel Codice, in particolare nel commento all'art. 10 si precisa che "[...] nel caso di società controllata da altra società quotata, [il comitato per il controllo interno è composto]esclusivamente da amministratori indipendenti".

### 7.3. Riunioni del comitato per il controllo interno

<i>Frequenza delle riunioni</i>	<p>In media i comitati si sono riuniti con una frequenza pari a 7 riunioni l'anno<sup>37</sup>.</p> <p>Nello specifico si è rilevato che: in 4 società il comitato ha tenuto da 1 a 3 riunioni; in 21 società da 4 a 8 riunioni; in 8 società da 9 a 13 riunioni; in 3 società da 14 a 16 riunioni.</p>
<i>Dati del 2004</i>	<p>Nel 2004 è stata registrata la stessa media di riunioni tenute con un picco di 24 riunioni.</p>
<i>Particolarità per settore</i>	<p>Si è rilevato che: nel settore "Financial" i comitati delle società hanno tenuto mediamente 8-9 riunioni; nel settore "Industrial" i comitati delle società hanno tenuto in media 9 riunioni; nei settori "Consumer Discretionary" e "Utility" i comitati delle società hanno tenuto mediamente 6 riunioni.</p>
<i>Partecipazione alle riunioni da parte dei componenti</i>	<p>Si è rilevato, inoltre, che delle 38 società dotate di un comitato per il controllo interno, 30 società riportano nella propria relazione il grado di partecipazione dei membri alle riunioni di tale comitato (mediamente pari al 90%).</p>

### 7.4. Funzioni del comitato per il controllo interno

Articolo 10.2 del Codice:

- a) assiste il consiglio nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 9.2 [del Codice]*  
*b) valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi;*  
*c) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;*  
*d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.*

---

<sup>37</sup> Ai fini del calcolo della media non sono state computate sia la società che ha tenuto il minor numero di riunioni (2), sia la società che ha tenuto il maggior numero di riunioni (16). Si evidenzia poi che, delle 38 società che hanno costituito il comitato per il controllo interno, due non hanno fornito alcuna indicazione circa il numero di riunioni che tale comitato ha tenuto.

e) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;

f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

**Funzioni del comitato** Delle trentotto società in cui è stato costituito un comitato per il controllo interno 33 società affidano al comitato le funzioni previste dall'art. 10.2 del Codice riportando specificamente ciascuna funzione.

1 società rinvia genericamente a detto articolo;

1 società non fornisce alcuna indicazione al riguardo;

3 società non prevedono che il comitato svolga una o più funzioni di cui all'art. 10.2.

**Dati del 2004** *In linea con quelli del 2005*

**Ulteriori funzioni del comitato** Alcune società affidano ulteriori funzioni al comitato di controllo interno. In particolare:

5 società indicano il comitato quale organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 231/01;

8 società prevedono che il comitato svolga un ruolo nella valutazione delle operazioni con parti correlate.




Grafico 8 (dati 2005)

## 8. Trattamento delle informazioni riservate e rapporti con gli investitori (articoli 6, 12 e 13 del Codice)

### 8.1. Trattamento delle informazioni riservate

Le società, in considerazione della rilevanza dell'informativa tanto per gli investitori quanto per la regolare formazione dei prezzi sui mercati finanziari ove esse sono quotate, devono dedicare particolare attenzione alla diffusione delle informazioni all'esterno della società, soprattutto quando si tratti di informazioni *price sensitive*. Il Comitato raccomanda che, anche in considerazione della valenza positiva di una corretta informazione al mercato, le società quotate si dotino di procedure interne per la gestione di queste informazioni al fine di evitare che la loro comunicazione possa avvenire in forma selettiva (cioè possa essere rilasciata prima a certi soggetti, per esempio azionisti, giornalisti o analisti), intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

Articolo 6 del Codice:

*“Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni riservate; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni “price sensitive” e a quelle relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute dalle persone che a causa dell’incarico ricoperto hanno accesso a informazioni rilevanti.”*

*Trattamento informazioni riservate*      38 società (97% circa) dichiarano di aver adottato un'apposita procedura per il trattamento delle informazioni riservate;  
1 società dichiara genericamente di assicurare che le informazioni riguardanti gli eventi o le operazioni rilevanti siano diffuse al pubblico tempestivamente.

*Dati del 2004*      *Tale dato si conferma in linea con quello dello scorso anno, quando 37 società si dichiaravano in linea con la disposizione di cui all'art. 6.1.*

### 8.2. Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci

Il Comitato si propone di favorire una più approfondita conoscenza delle società da parte degli azionisti, essendo nell'interesse delle stesse società instaurare un

dialogo continuativo con la generalità dei soci e, in particolare, con gli investitori istituzionali.

Articolo 12 del Codice:

*“Il presidente e gli amministratori delegati, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la società, si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli. Essi provvedono alla identificazione di un responsabile e, se del caso, alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di questa funzione.”*

*Investor relator*

Tutte le 39 società, come nel 2004, dichiarano di aver istituito la figura dell'*investor relator* e di aver disposto un'apposita sezione sul sito.

Alcune società, inoltre, prevedono ulteriori meccanismi al fine di mantenere un dialogo con la comunità finanziaria (incontri periodici, creazione di *mailing list*, predisposizione di *conference call*).

### 8.3. L'assemblea

Il Comitato individua l'assemblea quale momento di dialogo con gli azionisti. Per questo raccomanda che gli amministratori incoraggino e facilitino la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee. Oggetto di indagine sono state l'adozione di un regolamento assembleare da parte delle Società nonché le previsioni statutarie relative all'esercizio del diritto di intervento in assemblea (deposito preventivo delle azioni e indisponibilità delle stesse fino a quando l'assemblea non si è tenuta).

#### 8.3.1. Regolamento assembleare

Articolo 13.4 del Codice:

*“Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento della assemblea ordinaria e straordinaria della società, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.”*

*Regolamento assembleare*

Delle trentanove società appartenenti all'Indice:  
29 società (74% circa) dichiarano di aver adottato un regolamento assembleare;  
10 società (26% circa) dichiarano di non aver adottato un regolamento fornendo motivazioni per la mancata adesione;  
di queste, 8 società, in particolare, adducono come



motivazione i poteri di coordinamento, direzione e controllo che sono statutariamente attribuiti al presidente.

*Dati del 2004*

*In linea con quelli del 2005*

### **8.3.2. Intervento in assemblea<sup>38</sup>**

<i>Deposito preventivo delle azioni</i>	34 società (87% circa) prevedono a statuto il preventivo deposito delle azioni nel termine massimo di due giorni antecedenti l'assemblea, come consentito dall'art. 2370 c.c. 5 società (13% circa) non prevedono il deposito preventivo.
<i>Indisponibilità delle azioni</i>	Solo 3 società (8% circa) prevedono a statuto che le azioni depositate siano indisponibili dal momento del deposito fino a che l'assemblea non si sia tenuta.

---

<sup>38</sup> Si vedano l'art. 2370 c.c. e gli artt. 33 e ss. del Regolamento in materia di mercati approvato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche.

## 9. Conclusioni

Dalle Relazioni emerge un soddisfacente grado di adeguamento ai principi del Codice, a conferma di quanto già rilevato con l'analisi dello scorso anno<sup>39</sup>. Inoltre è stata riscontrata un'apprezzabile diffusione di alcune pratiche che sono state oggetto di raccomandazione nel nuovo Codice di Autodisciplina, approvato nel marzo 2006<sup>40</sup>.

Si riporta di seguito un riepilogo dello stato di adeguamento delle società dell'Indice ai principi del Codice (Grafico 9).




Grafico 9 (dati 2005)

### Note al grafico

Ai fini di una miglior comprensione del grafico si indica sinteticamente la modalità secondo cui è stato calcolato il grado di *compliance* ai singoli articoli:

Art. 1: media del grado di adesione ai principi di cui alle lettere a), b) ed e);

Art. 2: società che hanno fornito indicazioni circa la composizione dei propri consigli di amministrazione (consiglieri esecutivi, non esecutivi, indipendenti, scadenza del consiglio);

Art. 3: società in cui sono presenti amministratori indipendenti;

Art. 4: società in cui il presidente fornisce in anticipo la documentazione necessaria ai consiglieri affinché questi possano deliberare informati sulle materie all'ordine del giorno;

Art. 5: società in cui gli organi delegati informano almeno trimestralmente il consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite;

Art. 6: società in cui è stata predisposta una procedura per la gestione delle informazioni *price sensitive*;

Art. 7.1: società che prevedono un deposito preventivo dei *curricula* dei candidati nel termine di 10 giorni;

Art. 7.2: società che hanno costituito un comitato per le proposte di nomina;

Art. 8.1: società che hanno istituito un comitato per la remunerazione;

<sup>39</sup> Si vedano i dati inseriti nella presente relazione relativi all'esercizio 2004

<sup>40</sup> Tali pratiche sono state evidenziate nel corso della relazione.

- Art. 8.2: società che prevedono una remunerazione variabile per gli amministratori delegati;  
Art. 9: società che hanno nominato un preposto al controllo interno;  
Art. 10: società che hanno costituito il comitato per il controllo interno;  
Art. 11.1: società che rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale nella gestione delle operazioni con parti correlate;  
Art. 11.2: società che prevedono che l'amministratore portatore di interessi in una deliberazione del consiglio informi quest'ultimo e si allontani al momento della deliberazione;  
Art. 11.3: società che prevedono il ricorso all'ausilio di esperti indipendenti nel caso la natura, il valore o altre caratteristiche dell'operazione con parti correlate lo richieda;  
Art. 12: società che hanno nominato un *investor relator*;  
Art. 13: società che hanno adottato un regolamento assembleare;  
Art. 14: società che prevedono un deposito preventivo dei *curricula* dei candidati nel termine di 10 giorni.

## Allegato I

<b>SOCIETA'</b>	<b>GICS</b>
AEM	Utilities
Alitalia	Industrials
Alleanza Assicurazioni	Financials
Assicurazioni Generali	Financials
Autogrill	Consumer Discretionary
Autostrade	Industrials
Banca Fideuram	Financials
Banca Intesa	Financials
Banca Monte dei Paschi di Siena	Financials
Banca Nazionale del Lavoro	Financials
Banca Popolare di Milano	Financials
Banche Popolari Unite	Financials
Banco Popolare di Verona e Novara	Financials
Bulgari	Consumer Discretionary
Capitalia	Financials
Enel	Utilities
ENI	Energy
Fastweb	Telecommunication Services
FIAT	Consumer Discretionary
Finmeccanica	Industrials
Fondiaria	Financials
Gruppo Editoriale L'Espresso	Consumer Discretionary
Italcementi	Materials
Lottomatica	Consumer Discretionary
Luxottica	Consumer Discretionary
Mediaset	Consumer Discretionary
Mediobanca	Financials
Mediolanum	Financials
Mondadori (Arnoldo) Editore	Consumer Discretionary
Parmalat	Consumer Staples
Pirelli & C.	Industrials
RAS Holding	Financials
Saipem	Energy
Sanpaolo IMI	Financials
Seat Pagine Gialle	Consumer Discretionary
Snam Rete Gas	Utilities
Telecom Italia	Telecommunication Services
Terna	Utilities
UniCredito Italiano	Financials

**© Settembre 2006 - Borsa Italiana S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati**